

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-MB - DIREZIONE PROVINCIALE DI
MONZA E DELLA BRIANZA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-MB**

Oggetto: **ATTI PRIVATI CONSEGNA ORIGINALE ATTO N 2160 S 3 ANNO 2020**

Classificazione:

Mittente: **POLLICINO APS**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0044091**

Data: **08/04/2021 11:25:13**

Ufficio: **UFFICIO TERRITORIALE VIMERCATE - DP MONZA E DELLA
BRIANZA**

M. M. 20

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE "POLLICINO"**

per la modifica e l'adeguamento dello Statuto al D. Leg. 3.07.2017 n. 117 (art. 101, comma 2)

Il giorno 27 del mese di ottobre anno 2020 (duemilaventi), regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita nelle modalità e secondo le disposizioni del D.P.C.N. del 18.10.2020, l'assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Leg. 3 luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del D. Leg. 3.07.2017.

Alle ore 20,45 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, il presidente dell'Associazione Sig.ra Francesca Cicogna dichiara aperti i lavori assumendo per volere della medesima la presidenza dell'assemblea. Viene eletto a segretaria la Sig.ra Franca Arlati.

Il Presidente constata che sono presenti mediante collegamento in videoconferenza n. 25 associati su un totale di 45 soci aventi diritto di voto e relazione sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che reso indispensabile la modifica dello Statuto Sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica di utilità sociale nel settore dell'educazione infantile della associazione medesima.

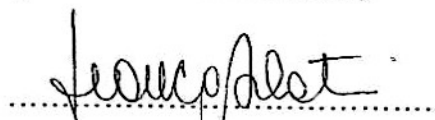
Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del D. Leg. 3.07.2017, n.117 che contengono anche la Denominazione Sociale Integrata con l'acronimo A.P.S.. Dopo un breve dibattito lo Statuto e l'integrazione della Denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D. Leg. 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art.82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della Denominazione Sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 22,50 non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea chiude i propri lavori.

Mezzago, 27.10.2020.....


(Il Presidente dell'assemblea)


(Il Segretario dell'Assemblea)

=====

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE – “POLLICINO APS”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e del Codice del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale “Pollicino APS”, (in seguito APS) con sede legale nel Comune di Mezzago (MB) in via Concordia n. 47.
- 2) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato ai soci entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore. L'Associazione potrà istituire sedi e impianti distaccati.
- 3) L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'associazione nasce per svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.
Si propone di promuovere la partecipazione e la condivisione del progetto educativo del Nido d'Infanzia “Pollicino” da parte delle famiglie dei minori da 0 a 3 anni, creando un senso di appartenenza e coinvolgimento che rende bambini e genitori utenti ma anche attori principali di ogni iniziativa. La relazione forte fra servizi e famiglie è uno dei principi cardine nel servizio educativo del nido d'infanzia Pollicino. Attraverso l'associazione si vuole promuovere la cultura dei servizi per l'infanzia in quanto “bene comune” e patrimonio della collettività;
- 2) Per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e nell'intento di curare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
 - Promuovere all'interno del nido d'infanzia “Pollicino” e nelle famiglie degli alunni una maggiore attenzione alle problematiche legate alla educazione, sicurezza, diritto alla salute; nonché promuovere collaborazioni con altri soggetti per intraprendere momenti di comunicazione, di formazione e di aggregazione.
 - Favorire la collaborazione e la conoscenza fra i genitori e lo scambio di informazioni anche con tra questi e le altre componenti del servizio.
 - Curare rapporti con i Consigli di partecipazione e i Comitati di altri servizi e scuole.
 - Collaborare, promuovere, organizzare, gestire e partecipare ad iniziative ricreative-educative quali conferenze, incontri, dibattiti, laboratori didattici, proiezioni cinematografiche, corsi linguistici, concerti, rappresentazioni teatrali e sportive in linea con gli scopi dell'Associazione.
 - Ideare, sviluppare e collaborare a specifiche attività formative e non, in concerto con il personale educativo; ricorrendo se necessario alle forme di finanziamento

Francesco Cicero

Giampaolo

compatibili con la disciplina legislativa in materia di associazioni di promozione sociale.

- Formulare proposte alle Istituzioni comunali e scolastiche, al Collettivo degli educatori in tema di interventi, di educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale; di progetti pedagogici; manifestazioni ricreative e sportive, mostre, concorsi; di iniziative in ordine all'azione educativa/didattica sia per gli utenti che per il personale afferente alla struttura.
- Stipulare convenzioni con enti privati o pubblici, contratti e protocolli d'intesa secondo i propri scopi.
- Sviluppare collaborazioni con altre Associazioni, Enti sia pubblici che privati, gruppi informali che operino nel medesimo settore e che abbiano finalità analoghe o comunque compatibili con quelle dell'Associazione al fine di meglio perseguire i propri scopi.
- Adoperarsi in qualunque modo per il raggiungimento degli scopi sociali, attraverso anche iniziative di natura commerciale in via del tutto marginale e comunque in maniera ausiliaria e sussidiaria agli scopi sociali e conforme alla disciplina in materia di Associazioni di Promozione Sociale.
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e

Francesco Cicciopio

Francesco

- riconducibile alle disposizioni del Codice Terzo Settore s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice Terzo Settore;

- 2) L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Una volta approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4

Associati

- 1) Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero degli associati è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono associarsi all'APS anche altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS socie dell'Associazione.
- 2) L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 5 comma 3.
- 3) In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

- 1) L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato

Francesco Cicopue

Francesco Cicopue

entro 15 giorni è ammesso ricorso all'assemblea degli associati. Il ricorso all'assemblea degli associati da parte dell'aspirante socio è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

- 2) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile;
- 3) La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
 - c) svolga attività contrarie o concorrenti agli interessi dell'APS;
 - d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
- 4) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro associati. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 5) L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 6

Diritti e Doveri degli associati

- 1) Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
- 2) Gli associati hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli



- organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3) Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- c) al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 7

Quota associativa

- 1) Gli associati devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
- 2) L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale in base ai servizi offerti ai propri associati.

Art. 8

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Organo di controllo (facoltativo);
- Revisore contabile (facoltativo);

Art. 9

Assemblea degli associati

- 1) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'APS e ne regola l'attività. Essa è composta da tutti gli associati iscritti al Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS e la nomina dei liquidatori, è ordinaria in tutti gli altri casi;
- 2) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere

Francesca Crocchio

Giuseppe Alst

convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;

- 3) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, e mediante avviso affisso in sede con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
- 4) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 5) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- 6) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.
- 7) Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 8) Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 10

Assemblea Ordinaria degli associati

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per

Francesco Cicque

Francesco Cicque

l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

4) L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del C.T.S.;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea Straordinaria degli associati

- 1) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria avviene con le modalità previste dall'art. 9;
- 2) L'Assemblea Straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
 - a. in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti in proprio o

Francesca Ciccarelli

Francesca Ciccarelli

per delega.

3) L'assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati delibera lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio

Art. 12

Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti tra gli associati che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri.
- 2) Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente;
- 3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
- 4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea entro 30 giorni provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
- 5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo quando specificato all'articolo 8 comma 3 del Dlgs 117/2017. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS.
- 6) Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

a. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- 7) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- 8) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- 9) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- 10) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- 11) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- 12) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.2



comma 2 del presente Statuto;

- 13) Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- 14) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
- 15) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure su domanda da almeno 2 consiglieri;
- 16) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
- 17) I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
- 18) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 19) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
- 20) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente comma avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati;
- 2) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente;
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.



Art. 14
Vicepresidente

- 1) Il Vicepresidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio direttivo resta in carica una volta eletto quanto il Consiglio direttivo.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni e poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 15
Tesoriere

- 1) Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo e resta in carica quanto il mandato del Consiglio direttivo.
- 2) Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione, i suoi compiti sono:
 - Eseguire i pagamenti ai terzi e ai fornitori; tenere rapporti con l'Istituto bancario di appoggio.
 - Controllare la regolarità dei versamenti degli associati e introitare i contributi pubblici e dei privati a favore dell'associazione;
 - Tenere i rapporti con lo studio di consulenza fiscale e del lavoro, incaricato della tenuta dei libri paga e delle dichiarazioni fiscali;
 - Curare il versamento dei contributi previdenziali e degli oneri tributari;
 - Curare la regolare applicazione dei contratti di lavoro dei dipendenti.

Art. 16
Organo di controllo

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
- 2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito;
- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto

francesco Crespo

francesco

degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

- 5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

Revisore contabile

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice Terzo Settore, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
- 2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito;
- 3) Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
- 4) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
- 5) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive;
- 6) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 18

Comitati Tecnici

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al

francesco C'copue

francesco

registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 20
Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Francesca Cicopio

Giuseppe



M. M. 20

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONZA E DELLA BRIANZA
Registrazione ad albi di
N° 2160 Serie 3
VERSATI C. esente

Su delega del Direttore Provinciale

Antonio Frangia
IL FUNZIONARIO
Adriana Ginex

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Annotato, il 08/01/2021
Funzionario *Adriana Ginex*